

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 15 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1723
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
CAPPUGI ed altri: Modifiche dell'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente provvedimenti per i territori alluvionati (4271)	1723
PRESIDENTE	1723, 1724
CALEFFI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1724
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	1724
GAGLIARDI ed altri: Proroga per un quinquennio del contributo previsto dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, in favore della fondazione Querini Stampalia di Venezia (3472)	1725
PRESIDENTE	1725
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1725
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1726

La seduta comincia alle 10.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Savio Emanuela.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Modifiche dell'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente provvedimenti per i territori alluvionati (4271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi, Vedovato, Caiazza, Nannini, Bianchi Gerardo e Codignola: « Modifiche dell'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente provvedimenti per i territori alluvionati », n. 4271. Ricordo che il provvedimento figura per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Il relatore, onorevole Franceschini, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame è inteso ad istituire la contabilità speciale per tutte le spese inerenti alla ricostruzione e al restauro del patrimonio artistico e bibliografico a modifica, quindi, di quanto disposto dall'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente provvedimenti per i territori alluvionati. Poiché si è dimostrato che la contabilità speciale ha avuto rapidissimo corso, eliminando lunghe procedure (offrendo al contempo adeguate garanzie), sono dell'avviso che il provvedimento in esame prolunga utilmente le contabilità previste dal citato articolo 54 fino all'anno finanziario 1970 per tutte le spese inerenti al ripristino del patrimonio artistico e bibliografico danneggiato dall'alluvione del 1966.

Mi rimetto alla relazione già svolta, signor Presidente, in sede referente, quindi, ponendo in rilievo da un lato la relativa esiguità di quanto si chiede nella proposta di legge, e dall'altro l'importanza di questa richiesta, come elemento interessante per le misure che dovranno immancabilmente esser prese in futuro circa gli interventi d'urgenza dei sovrintendenti alle antichità e belle arti.

Ripeto ancora una volta che il mio parere è pienamente favorevole, e invito la Commissione a procedere senz'altro all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è pienamente favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

Le contabilità speciali, istituite dall'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono autorizzate a favore delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichità delle città di Firenze, Pisa, Siena, Venezia e Padova, nonché a favore della Soprintendenza bibliografica e della Direzione della Biblioteca nazionale di Firenze, sino all'anno finanziario 1970 compreso, per tutte le spese inerenti al ripristino del patrimonio artistico e bibliografico danneggiato dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero dell'interno propone che venga aggiunto un secondo articolo, a quello testé letto dal Presidente, del seguente tenore:

ART. 2.

Le contabilità speciali istituite, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1966, a favore della Soprintendenza archivistica per la Toscana, degli Archivi di Stato di Firenze, Venezia, Trento e dell'Archivio circondariale di Stato di Pordenone sono parimenti autorizzate sino all'anno finanziario 1970 compreso, per tutte le spese inerenti al ripristino del patrimonio archivistico danneggiato dagli eventi calamitosi sopra indicati.

Io mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda l'approvazione di questo secondo articolo.

PRESIDENTE. Qual è in proposito il parere del relatore?

FRANCESCHINI, *Relatore*. Io sono pienamente favorevole all'articolo aggiuntivo, testé proposto, articolo che potrebbe però costituire un comma dell'articolo unico testé letto dal Presidente. L'argomento, infatti, è di una tale unitarietà che mi sembra inutile scinderlo in due diversi articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

(E approvato).

L'articolo unico, pertanto, risulta così formulato:

ARTICOLO UNICO.

Le contabilità speciali, istituite dall'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono autorizzate a favore delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichità delle città di Firenze, Pisa, Siena, Venezia e Padova, nonché a favore della Soprintendenza bibliografica e della Direzione della Biblioteca nazionale di Firenze, sino all'anno finanziario 1970 compreso, per tutte le spese inerenti al ripristino del patrimonio artistico e bibliografico danneggiato dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966.

Le contabilità speciali istituite, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1966, a favore della Soprintendenza archivistica per la Toscana, Venezia, Trento e dell'Archivio circondariale di Stato di Pordenone sono pa-

rimenti autorizzate sino all'anno finanziario 1970 compreso, per tutte le spese inerenti al ripristino del patrimonio archivistico danneggiato dagli eventi calamitosi sopra indicati.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Avverto che, conseguentemente, occorre modificare anche il titolo della proposta di legge, come segue:

« Modifiche dell'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 1966, concernenti provvedimenti per i territori alluvionati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Proroga per un quinquennio del contributo previsto dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, in favore della fondazione Querini Stampalia di Venezia (3472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi, Moro Dino e Cavallari: « Proroga per un quinquennio del contributo previsto dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, in favore della Fondazione Querini Stampalia di Venezia », n. 3472.

La Commissione bilancio ha espresso in merito parere favorevole, subordinando per altro tale parere all'accoglimento da parte della Commissione di merito delle seguenti modifiche:

1) che la decorrenza della proroga del contributo risulti fissata a partire dall'anno finanziario 1968;

2) che il testo del provvedimento risulti integrato dall'inserimento di un articolo che richiami, a copertura dell'onere implicato a carico dell'anno finanziario 1968, una congrua riduzione del fondo globale relativo all'anno finanziario medesimo. Tale articolo dovrebbe essere così formulato:

ART. 2.

All'onere di lire 12 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno fi-

nanziario 1958, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

In assenza del relatore, onorevole Moro Dino, mi associo a quanto lo stesso relatore ebbe a riferire sul provvedimento in sede referente, in ordine alla opportunità di prorogare per un quinquennio il contributo erogato nella misura di 60 milioni a favore della fondazione Querini Stampalia di Venezia.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo unico.

ARTICOLO UNICO.

Il contributo previsto a favore della Fondazione Querini Stampalia di Venezia dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, è prorogato per un quinquennio e per un importo di pari ammontare.

La somma di lire 60 milioni sarà iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

A seguito dei suggerimenti formulati dalla V Commissione bilancio, l'articolo unico, testé letto, dovrebbe diventare articolo 1 e dovrebbe risultare del seguente tenore:

ART. 1.

Il contributo previsto a favore della Fondazione Querini Stampalia di Venezia dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, è prorogato per un quinquennio e per un importo di pari ammontare, a decorrere dall'anno finanziario 1968.

La somma di lire 60 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in ragione di lire 12 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1972.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La V Commissione bilancio propone, inoltre, di aggiungere all'articolo testé approvato il seguente articolo 2:

ART. 2.

All'onere di lire 12 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Cappugi ed altri: « Modifiche dell'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri 17 dicembre 1966, concernenti provvedimenti per i territori alluvionati »: (4271)

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Gagliardi ed altri: « Proroga per un quinquennio del contributo previsto dalla legge 7 luglio 1962, n. 907, in favore della fondazione Querini Stampalia di Venezia » (3472):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Berlinguer Luigi, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Ermini, Franceschini, Fusaro, Illuminati, Magri, Marangone, Mitterdorfer, Pitzalis, Racchetti, Rampa, Romanato, Rosati, Scionti, Seroni, Tedeschi, Titomanlio Vittoria.

È in congedo:

Savio Emanuela.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO